CAMERA DEI DEPUTATI 1259-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **LENOCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1984 (Stampato n. 238)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1984

Adesione alla Convenzione relativa alla Società Eurodif per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con Allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 18 giugno 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro del programma di costruzione di centrali nucleari, valida ed economica alternativa a prevedibili carenze petrolifere, i governi dei paesi occidentali si preoccuparono, già all'epoca della prima strozzatura dell'offerta di greggio, di ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti di uranio arricchito.

Con lo scopo di creare in Europa questa importante capacità autonoma di arricchimento dell'uranio naturale nell'isotopo U-235, venne costituita nel 1973 fra gli Enti nucleari di Francia, Belgio, Spagna, Italia ed Iran, la Società Eurodif. In particolare il nostro paese ha aderito alla Convenzione Eurodif con lo scambio di Note effettuato a Parigi il 22 luglio 1980 e a Roma il 15 gennaio 1981. La Convenzione ha lo scopo di definire i diritti e gli obblighi degli Stati partecipanti al capitale della Società Eurodif, sia direttamente sia indirettamente (tramite persone giuridiche pubbliche o private sotto il loro controllo).

Essa prevede, tra l'altro, l'impegno da parte dei Paesi membri di adottare disposizioni necessarie affinché materiali fissili e/o equipaggiamenti in loro possesso ai fini o in relazione alla costruzione degli impianti Eurodif, non siano destinati alla costruzione di armi nucleari.

Al fine di poter controllare che questi obblighi siano rispettati, la Convenzione stabilisce che tutti gli Stati non dotati di armi nucleari che ricevono materiale fissile o prodotti di base, adottino preventivamente misure adeguate di controllo, secondo le procedure AIEA.

È comunque espressamente previsto dalla Convenzione che gli impianti costruiti dalla Eurodif a Tricastin (Francia), che operano l'arricchimento isotopico dell'uranio naturale con il metodo della diffusione gassosa, non siano in alcun caso utilizzati per la produzione di uranio con il grado di arricchimento indispensabile alla fabbricazione di armi nucleari. Gli impianti stessi sono pertanto destinati esclusivamente a fini pacifici.

Come noto, la partecipazione originaria dell'Italia alla Società Eurodif ammontava al 25 per cento del capitale. Tuttavia con lo slittamento dei programmi elettronucleari italiani, tale quota, come i relativi obblighi contrattuali, vennero ridotti al 16,25 per cento.

Va ricordato che l'impresa Eurodif ha fruito della concessione da parte del governo francese di rilevanti agevolazioni fiscali e finanziarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di arricchimento di Tricastin. A fronte di tali vantaggi, che si riflettono su tutti gli azionisti e quindi anche su quelli italiani, gli oneri comportanti dalla adesione alla Convenzione di cui sopra sono più teorici che pratici limitandosi alla garanzia dello Stato sui prestiti contratti dalla Società Eurodif sul mercato finanziario. Si tratta di garanzia che non avrà ragione di essere invocata dagli Istituti di credito, dal momento che il bilancio di Eurodif consente, grazie anche ai vantaggi comportati dalla Convenzione, di far fronte alla restituzione dei prestiti alle scadenze previste. Al di là tuttavia di questi vantaggi economici, la importanza ed il motivo determinante della partecipazione italiana risiedono nella acquisizione da parte dei nostri tecnici di *know how* nell'esercizio di un impianto di arricchimento a diffusione gassosa (la cui costruzione sarebbe eccessivamente onerosa per un solo Paese) e nella possibilità di essere autosufficienti nell'alimentazione delle centrali nucleari attuali e future, almeno fino alla potenzialità prevista dall'attuale Piano energetico nazionale.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

LENOCI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con Allegato e Scambio di Note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta Convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della Nota del 15 gennaio 1981.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai prestiti che la società Eurodif ha già stipulato o che stipulerà per la realizzazione degli impianti di Tricastin, limitatamente alla parte imputabile proporzionalmente alla partecipazione italiana diretta o indiretta dello Stato o di azionisti pubblici e, comunque, non superiori al 16,25 per cento del totale di 4,3 miliardi di franchi francesi. Agli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia assunta dallo Stato con la presente legge sarà provveduto – in considerazione della natura degli oneri stessi – mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.	*Identico.*